

ERRATA CORRIGE

Compendio di Diritto Amministrativo (Collana Compendi Superiori)- IV edizione 2016-2017

ISBN 978-88-6657-859-8

- 1) Pag. 367, rigo 29: per mero errore di stampa è stata duplicata la parte che qui di seguito si riporta:

“Il principio della partecipazione soffre eccezioni nelle sole ipotesi previste dall’art. 13, l. n. 241/1990”;

- 2) Pag. 372, punto 2): è stato registrato un mero errore di trascrizione, che deve intendersi sostituito così come di seguito si riporta:

“2) l’altra ipotesi di sospensione dei termini risponde all’esigenza di acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità attestati in documenti che non siano già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche amministrazioni: in tal caso i termini possono essere sospesi, per una sola volta e nel termine massimo di trenta giorni, di cui all’art. 2, co 7 della l. 241/1990”;

- 3) Pag. 423, paragrafo n.2), rigo n. 18, per mero refuso di stampa, la frase risulta riportata per metà: la frase corretta è la seguente:

“La l. 7 agosto 1990, n.241 ha dettato una disciplina più articolata in termini di adozione dei provvedimenti”.

- 4) Pag. 433, è stato erroneamente riportato il contenuto dell’art. 2, l.241/1990, quindi il testo di seguito si ha per non apposto:

“L’art. 2, l. n. 241 del 1990, come riscritto dall’art. 2, l. n. 15 del 2005, prevede ora che, “decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3”.

- 5) Pag. 691, rigo 35, per mero errore di stampa è stata duplicata la parte che qui di seguito si riporta:

“Muovendo dalle esposte coordinate, si è ritenuto che, segnando l’aggiudicazione la conclusione della fase pubblicitaria di selezione del contraente e salva l’azionabilità dei poteri di autotutela, non può mettersi un’applicabilità immediata della normativa entrata in vigore tra il momento dell’aggiudicazione e quello della stipula del contratto”.